

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 18 febbraio 2025, n. 43

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di competenza provinciale, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrivoltaica - denominato "Via del Mare" - di potenza nominale complessiva di 55,00 MWe, e delle opere ed infrastrutture connesse, da realizzarsi nel territorio comunale di Foggia, località "Gavitella", in un terreno compreso tra la S.P.73 e la S.P.70.

Proponente: TEP RENEWABLES (FOGGIA 1 PV) S.r.l. – C.f. e P. Iva 04268720713 – con sede legale in Roma (RM), Piazzale Giulio Douhet n. 25.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge n. 79 del 29/06/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante “disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, “*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- l'art.12 del dlgs 387/2003 e smi risulta applicabile al procedimento *de quo* in ragione di quanto disposto dall'art.15 del citato d.lgs 190/2024, non avendo il proponente esercitato la facoltà di opzione contemplata dal comma 2 dell'art.15;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 1. è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *"... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ..."*;
 2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *"... gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ..."*;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER.

RILEVATO CHE:

- la **TEP RENEWABLES (FOGGIA 1 PV) S.r.l** (per brevità la Società o il Proponente) presentava, in data

08/05/2020, acquisita al prot. regionale n. 3401 dell'11/05/2020, istanza telematica di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs n.387/2003, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, denominato "Via del Mare", di potenza nominale complessiva di 55,00 MWe, da realizzarsi nel territorio comunale di Foggia, in località "Gavitella", nonché delle opere ed infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Manfredonia (FG). L'istanza veniva acquisita, nel portale telematico regionale, con il **Cod. Id. RQYYXJ5**;

- in data 28/05/2020, la Società provvedeva a depositare il Benestare Tecnico di Terna al Progetto di Connessione in quanto rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete (Codice Pratica: 201900511);
- con nota prot. 3906 del 04/06/2020, la Sezione scrivente, a valle della verifica formale eseguita sulla documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di cui al prot. n. 3401 dell'11/05/2020, invitava la Società ad integrare la pratica con la documentazione risultata mancante e necessaria per la procedibilità dell'iter amministrativo;
- con nota del 15/07/2020, acquisita al prot. regionale n. 5057 del 17/07/2020, il proponente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta allegando, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, la nota pervenuta dalla Provincia di Foggia (prot. n. 2020/0010669 del 06/03/2020) con la quale l'Amministrazione provinciale dava atto dell'avvenuta pubblicazione dei documenti depositati e la richiesta di verifica della sussistenza di provvedimenti di tutela ex art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004 inoltrata alla competente Soprintendenza;
- con nota prot. n. 5443-P del 21/07/2020, acquisita al prot. regionale n. 5193 del 22/07/2020, il Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province Barletta- Andria-Trani e Foggia (SABAP- BAT e FG), comunicava l'assenza, sulle particelle interessate dal progetto, di provvedimenti di tutela : ex art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004;
- con nota acquisita al prot. n. 5372 del 29/07/2020, la Società trasmetteva formale diffida ad adempiere, rivolta alla Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente, sollecitandola alla convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del comma 7 art. 27/bis D.Lgs 152/2006;
- questa Sezione, esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con nota acquisita al prot. n. 5057/2020, richiedeva la trasmissione di ulteriori elaborati la quale acquisizione avrebbe reso l'istanza procedibile (prot. n. 5376 del 29/07/2020). La Società vi ottemperava con note del 31/07/2020 acquisite al prot. regionale n. 5503 del 03/08/2020 e n. 5574 del 05/08/2020;
- con nota prot. n. 2020/0033519 del 31/07/2020, acquisita al prot. regionale n. 5500 del 03/08/2020, la Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, indicava, per il giorno 03/09/2020 la Conferenza di Servizi relativa alla procedura di V.I.A. per il progetto di cui all'oggetto;
- questa Sezione, con la nota prot. n. 5602 del 05/08/2020, accertata la completezza formale della documentazione trasmessa dalla Società, comunicava la procedibilità amministrativa dell'istanza fermo restando le valutazioni di carattere ambientale di competenza della Provincia di Foggia;
- nel corso della Conferenza di servizi del 03/09/2020, l'Autorità provinciale procedente, preso atto del parere non favorevole pervenuto dalla SABAP – BAT e FG e del contributo favorevole reso dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, chiudeva i lavori istruttori trasmettendo, con nota prot. n. 2020/0037098 del 04/09/2020, il relativo verbale di seguito acquisito al prot. regionale n. 6106 del 07/09/2020;
- con nota prot. n. 2020/0038799 del 15/09/2020, acquisita al prot. regionale n. 6382 del 16/09/2020, la Provincia di Foggia trasmetteva in allegato il parere non favorevole di compatibilità ambientale reso dal Comitato V.I.A. nella seduta del 02/09/2020;
- con nota prot. n. 6737 del 30/09/2020, questa Sezione, in riferimento alla nota del 02/09/2020, acquisita al prot. n. 6085 del 07/09/2020 pervenuta dal MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, invitava la Società a produrre l'istanza per il conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'art.104 comma 1) lettera b) del D. Lgs. 259/2003 e di darne evidenza agli atti del procedimento regionale. La Società, in riscontro al predetto invito, comunicava, con nota del 02/11/2020, acquisita in pari data con il prot. regionale n. 7759, "*Che a seguito di contatti intervenuti con il MISE – Direzione*

Generale per i servizi di Comunicazione – Divisione III “Comunicazioni elettroniche ad uso privato”, risulta che allo stato autorizzativo non deve essere richiesta a tale Ente nessuna autorizzazione o nulla osta in merito all’installazione o all’esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici; ma che tale richiesta dovrà essere effettuata come da procedura ordinaria solitamente a seguito della costruzione e conseguente messa in esercizio dell’impianto.”;

- con nota prot.n. 2020/0048334 del 09/11/2020, acquisita al prot. regionale n. 8006 del 10/11/2020, la Provincia di Foggia, a seguito delle osservazioni pervenute dalla Società, aggiornava, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 c.4, art. 14-ter Legge 241/90 s.m.i. e del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., la seduta della Conferenza di Servizi, da tenersi in modalità videoconferenza, per il giorno 13/11/2020;
- con nota prot. n. 2020/0050254 del 20/11/2020, acquisita in pari data al prot. regionale n. 8332, la Provincia di Foggia trasmetteva il verbale relativo alla conferenza di servizi tenutasi il giorno 13/11/2020 durante la quale l’Autorità procedente, nelle more di disamina da parte del Comitato V.I.A. sulle osservazioni presentate dalla Società, rinviava i lavori istruttori ad altra data utile da comunicarsi nel prosieguo. Il suddetto verbale, a seguito di richiesta di rettifica avanzata dalla Società, veniva trasmesso nuovamente in data 02/12/2020 con il prot. n. 2020/0052445, acquisito in pari con il prot. regionale n. 8651, riportante le precisazioni richieste;
- con nota del 14/12/2020, acquisita al prot. regionale n. 8986 del 15/12/2020, la Società trasmetteva copia della diffida trasmessa all’Amministrazione provinciale procedente, con la quale invitava l’Ente, visto il segno prevalentemente favorevole dei pareri intervenuti, ad adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi;
- con nota prot. 2020/0057026 del 31/12/2020, acquisita al prot. regionale n. 19 del 05/01/2021, la Provincia di Foggia convocava l’aggiornamento della Conferenza di Servizi per il giorno 14/01/2021 da celebrarsi in modalità videoconferenza;
- con nota prot. n. 2021/0002071 del 18/01/2021, acquisita al prot. regionale n. 544 del 19/01/2021, la Provincia di Foggia trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi decisoria svoltasi in data 14/01/2021, durante la quale l’Autorità provinciale, data lettura delle controdeduzioni pervenute dal Comitato V.I.A., concludeva il procedimento con esito sfavorevole. Nella medesima seduta, questo Ufficio regionale rilevava che, stante il giudizio sfavorevole e negativo ai fini VIA, non poteva darsi seguito all’istanza di Autorizzazione Unica di cui al D. Lgs. n. 387/2003 in mancanza del prescritto titolo ambientale rimanendo pertanto in attesa di adozione del provvedimento PAUR negativo da parte dell’autorità competente;
- con nota prot.n.2021/0004891 del 02/02/2021, acquisita al prot. regionale n. 1142 del 03/02/2021, veniva notificata la Determinazione Dirigenziale n.134 dell’01/02/2021 con la quale, la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente adottava *“sulla base del pronunciamento negativo della terza ed ultima riunione della Conferenza di Servizi del 14/01/2021, un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) negativo in ordine all’approvazione, alla realizzazione ed all’esercizio del relativo “Progetto di Impianto Fotovoltaico a Terra di Potenza Nominale 55 MWp Collegato Alla RTN In AT, Mediante Linea In MT, Località Foggia” di cui all’istanza del 27/12/2019 prot. n. 2019/0000062619”;*
- con nota del 16/03/2023, acquisita al prot. regionale n. 2717 del 17/03/2021, l’Avvocatura Regionale trasmetteva il ricorso, iscritto con R.G. n. 281/2021, proposto dalla TEP RENEWABLES (FOGGIA 1) S.r.l. dinanzi al T.A.R. Bari al fine di vedersi annullata, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, la nota della Provincia di Foggia, prot. 4891 del 02/02/21 recante *“Trasmissione Determina Dirigenziale n. 134 del 1.2.2021 prot. n. 2021/4601”, la determina dirigenziale n. 134 del 01/02/2021, recante in oggetto “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, relativo al progetto di impianti fotovoltaico a terra di potenza nominale 55 MWP collegato alla RTN in AT, mediante linea in MT, località Foggia. Esito negativo. Proponente: Società Tep Renewables (Foggia 1 PV) S.r.l.” e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.”;*
- con sentenza n. 568/2022, il T.A.R. Bari, nell’accogliere le doglianze della ricorrente, annullava il diniego di P.A.U.R. reso dalla Provincia di Foggia e tra gli atti presupposti, il parere negativo espresso dalla Regione Puglia, Sezione Demanio e Patrimonio il 05/10/2020 e in parte qua, il Piano Paesaggistico

Territoriale Regionale (di seguito "PPTR") approvato con D.G.R. n. 176/2015 in particolare, gli articoli 89 e 91 delle NTA, l'elaborato 5.3 «Ambito Tavoliere», Sezione C2, le linee guida 4.4.1. in quanto *"hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici"*;

- con nota del 16/03/2023, acquisita in pari data con il prot. regionale n. 4606, la Società, diffidava la Provincia di Foggia *"a convocare senza ulteriore indugio la conferenza dei servizi relativa al Progetto e conseguentemente a concludere il procedimento nei termini di legge"*. Con la predetta nota dava atto del ricorso in ottemperanza presentato dinanzi al T.A.R. Bari per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 568/2022 rimasta ineseguita dalla P.A. e della successiva pronuncia giudiziale n. 392/2023 resa dall'Organo investito il quale, preso atto della dichiarata riapertura procedimentale da parte della Provincia di Foggia, precisava che *"il procedimento amministrativo non è concluso in quanto dovrà essere riconvocata la Conferenza di Servizi e dovrà essere riadottata dal Responsabile del Procedimento nuova determinazione conclusiva e nuova valutazione di prevalenza rispetto ai pareri che saranno nuovamente espressi all'interno della Conferenza di Servizi"*;
- con nota prot. n. 036115/2023 del 13/07/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della L.R. n. 11/2001 ss.mm.ii, degli artt. 14, c. 4 e 14-ter della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. nonché del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., la Provincia di Foggia convocava la Conferenza dei Servizi relativa alla procedura di VIA per il giorno 16/10/2023, successivamente aggiornata alla data del 19/10/2023, giusta comunicazione di cui al prot. 0050718/2023 del 13/10/2023, acquisita in pari data agli atti procedurali regionali con il prot. n. 13740;
- con nota n.0053949/2023 del 02/11/2023, acquisita in pari data al prot. regionale n. 14341, la Provincia di Foggia trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi il 19/10/2023 che si concludeva con l'aggiornamento alla data del 16/11/2023 per l'acquisizione del parere di competenza della Commissione Paesaggio e del Comitato V.I.A.;
- con nota prot. n. 0057432/2023 del 21/11/2023, acquisita in pari data al prot. regionale n. 14997, l'Autorità provinciale, competente per il P.A.U.R., trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 16/11/2023 che si concludeva con l'ulteriore aggiornamento al 18/12/2023 al fine di acquisire il parere della Commissione Paesaggio e del Comitato VIA. Durante la seduta di conferenza, questa Sezione invitava la Società ad aggiornare, sul portale telematico regionale, la documentazione progettuale attesa la natura agrovoltica dell'impianto, a fornire evidenza della validità dei titoli relativi alla disponibilità dell'area nonché, in riferimento alle misure di compensazione ambientali e territoriali di cui al D.M. 10/09/2010, chiedeva di avviare un'interlocuzione con l'amministrazione comunale per la loro definizione dandone opportuno riscontro all'Ufficio Regionale richiedente.
- con nota prot. n. 0062728/2023 del 18/12/2023, acquisita in pari al prot. regionale n. 15853, la Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, trasmetteva il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 sulla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica per il progetto di cui trattasi *"in quanto l'intervento, così come proposto, comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasta con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso delle norme di tutela dell'approvato PPTR"*;
- con nota prot. n.0064143/2023 del 27/12/2023, acquisita in pari data con il prot. regionale n. 16115, la Provincia di Foggia trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 18/12/2023 che si concludeva con il rinvio della seduta al 22/01/2024 in accoglimento del termine richiesto dalla Società per controdedurre al pervenuto parere negativo, reso dal Comitato V.I.A., e al preavviso di diniego trasmesso dalla Commissione Paesaggio;
- con nota prot. n.0005244/2024 dell'01/02/2024, acquisita in pari data con il prot. regionale n. 56377/2024, la Provincia di Foggia trasmetteva il verbale della conferenza di servizi tenutasi il 22/01/2024. Durante i lavori conferenziali la Società richiedeva un incontro congiunto con l'Ufficio Ambiente e la Commissione Paesaggio, al fine di superare le criticità emerse. Nelle more dell'incontro

così fissato per 07/02/2024, i lavori di conferenza venivano aggiornati al 29/02/2024, e poi di seguito differiti al 18/04/2024 (prot.n.0010861/2024 del 29/02/2024);

- con nota prot. n. 0020868/2024 del 19/04/2024, acquisita al prot. regionale n. 194684/2024 del 22/04/2024, l'Autorità provinciale di Foggia trasmetteva il verbale della conferenza di servizi del 18/04/2024. Nella seduta *de qua*, si acquisiva la determina paesaggistica di diniego e si fissava per il 24/04/2024 un incontro tra le parti per l'analisi delle controdeduzioni presentate avverso il provvedimento paesaggistico così da sottoporre successivamente il layout progettuale al Comitato V.I.A.. I lavori di conferenza dunque venivano rinviati al giorno 23/05/2024;
- con nota prot. n. 0027531/2024 del 22/05/2024, la Provincia di Foggia, preso atto dell'intervenuta rimodulazione progettuale, assunta al procedimento P.A.U.R. con prot. 24808 del 10/05/2024, disponeva per il differimento della Conferenza di Servizi di cui trattasi al 30/05/2024;
- con nota prot. n. 0029213/2024 del 30/05/2024, acquisita in pari data con il prot. regionale n. 258926/2024, la Provincia di Foggia trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 30/05/2024 che si concludeva con l'aggiornamento dei lavori al 26/06/2024, in quanto il Responsabile del procedimento, preso atto della rimodulazione progettuale e della permanenza di ulteriori profili di criticità, proponeva un incontro con l'Ufficio Ambiente provinciale al fine di migliorare l'aspetto agronomico, valutando una riduzione dell'area interessata tale da garantire la compatibilità ambientale del progetto. La rappresentante del Settore Paesaggio provinciale, intervenuta, dichiarava che *“la Commissione Paesaggio si sarebbe impegnata a valutare la nuova proposta formulata dalla Società, successivamente al futuro confronto con l'Ufficio Ambiente, una volta individuata una soluzione che superi le criticità riscontrate”*;
- con nota prot. n.0034859/2024 del 28/06/2024, acquisita in pari data al prot. regionale n. 326889/2024, l'Autorità provinciale trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi il giorno 26/06/2024 durante la quale il Responsabile del Settore Ambiente provinciale, preso atto dei miglioramenti progettuali, dichiarava la compatibilità ambientale riservandosi sulle prescrizioni di carattere gestionale. I lavori conferenziali venivano, pertanto, rinviati al 31/07/2024;
- con nota prot. n. 0042155/2024 dell'08/08/2024, acquisita in pari data al prot. regionale n. 404038/2024, la Provincia di Foggia trasmetteva il verbale della conferenza di servizi decisoria svoltasi il 31/07/2024 durante la quale veniva acquisita, agli atti del procedimento, la Determina di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, rilasciata ai sensi dell'art. 91 del PPTR, n. 1331 del 30/07/2024. La Sezione regionale, preso atto di quanto emerso nella predetta seduta, invitava la Società all'aggiornamento progettuale sul portale regionale Sistema Puglia e a fornire chiarimenti in merito alle misure di compensazione. A tal fine, la Società informava del Parere Favorevole espresso dal Comune di Foggia con la prescrizione, in capo alla Società, di redigere ed eseguire un idoneo progetto inerente alle compensazioni ambientali avendo il medesimo Ente proposto uno schema di convenzione conforme della Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 115 del 29/08/2023. Il Responsabile del procedimento, nel confermare che, a breve, sarebbe stato emesso il Provvedimento di V.I.A., chiudeva, dunque, i lavori della conferenza di servizi *“condizionatamente alla verifica della totalità dei pareri pervenuti e della documentazione necessaria alla formalizzazione e rilascio della A.U. Regionale per poi emettere il PAUR.”*;
- con nota n.0043098/2024 del 22/08/2024, acquisita in pari data al prot. regionale n. 413988/2024 del 22/08/2024, la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, trasmetteva il Provvedimento Dirigenziale di Valutazione d'Impatto Ambientale con il quale esprimeva *“giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 55 MWp alla località 'Via del Mare' in Foggia, e relative opere di connessione, collegato alla RTN in AT, mediante linea in MT, proposto dalla società TEP RENEWABLES (FOGGIA 1 PV) SRL, avente sede legale in Roma (RM), Piazzale Giulio Douhet, 25, 00143, in data 27/12/2019 ed assunta a prot. n. 62619”*;
- con nota acquisita al prot.n.0417360/2024 del 27/08/2024 la Società comunicava di aver aggiornato l'intera documentazione progettuale sul portale regionale Sistema Puglia alla luce della modifica del

layout assentita in sede di conferenza di servizi decisoria del 31/07/2024.

- questa Sezione procedente, con comunicazione di cui al prot. n. 0454386/2024 del 19/09/2024 trasmetteva la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- con nota acquisita al prot. regionale n. 0459372/2024 del 23/09/2024, la Società chiedeva a questa Sezione di voler dare evidenza dell’avvenuta notifica dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nei riguardi dei proprietari delle aree espropriande.
- con nota acquisita al prot.n. 0541015 del 5/11/2024 la Società dichiarava che *“a chiarimento della posizione della Società riportata nel verbale della CdS del 31/07/2024 in merito alla compensazioni ambientali, confermiamo l’impegno della Società al pagamento di misure compensative, a favore del Comune, per un importo pari al 3 % dei proventi derivanti dalla valorizzazione energetica dell’impianto per ciascun anno di produzione in base ad una convenzione che sarà negoziata e sottoscritta successivamente all’emissione e pubblicazione del titolo autorizzativo dell’impianto, in ottemperanza al disposto del D.M. 19.09.2010, attuativo dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003”*;
- con nota n. 555126/2024 del 12/11/2024, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, nell’ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per la costruzione e l’esercizio di:
 1. un impianto di produzione di energia elettrica da fonte agrivoltaica di potenza complessiva pari a **55 MWe**, sito nel comune di Foggia, località *“Gavitella”*;
 2. un cavidotto di connessione in Media Tensione tra l’impianto fotovoltaico e la stazione di elevazione MT/AT;
 3. una stazione di elevazione MT/AT, in prossimità della stazione 380/150 kV di Manfredonia;
 4. una cabina principale di distribuzione interna al campo fotovoltaico in media tensione 30 kV;
 5. n. 18 Power Station (PS);
 6. opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali a quelle in elenco.
 7. in data 15/11/2024, la Società provvedeva a depositare, per il tramite del portale regionale Sistema Puglia, la documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo;
- con nota del 19.12.2024, acquisita agli atti del procedimento con il prot. n. 0634508 di pari data, la Società trasmetteva l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto digitalmente, dall’Amministratore Unico in data 19/12/2024;
- con nota prot. n. 009698 del 9.01.2025, il Servizio scrivente trasmetteva alla Regione Puglia -Area Organizzazione e Riforma Dell’Amministrazione Servizio Programmi Acquisti, l’Atto Unilaterale d’obbligo con firma digitale e l’F24 per quietanza, sottoscritto dalla TEP RENEWABLES (FOGGIA 1 PV) S.r.l , in data 19/12/2024;
- la Società con nota acquisita al prot.n.0014573 del 13.01.2025 trasmetteva altra documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo;
- l’ufficio rogante della Sezione Contratti Appalti, con nota acquisita al prot.n.0039883 del 24.01.2024, trasmetteva l’atto unilaterale repertoriato con il numero 026418 del 22.01.2025.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell’ambito del procedimento ex art. 27- bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (P.A.U.R.), delegato alla Provincia e culminato nella conferenza decisoria del 31/07/2024, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all’autorità competente P.A.U.R. (Provincia di Foggia) per quanto non espressamente qui di seguito richiamato o riportato:

- **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (oggi Ministero della Cultura) – Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andra-Trani e Foggia**, nota prot. n.

6450 del 02/09/2020 (acquisita al prot. prov. n. 36929 del 03/09/2020)

“[...] Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili alla realizzazione dei sei campi fotovoltaici di conversione dell’energia solare in energia elettrica tramite la tecnologia fotovoltaica e relative opere ed infrastrutture, quali prefabbricati per gli alloggi dei trasformatori, stazione di utenza e vari tracciati dei cavidotti interrati, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito Tavoliere, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d’uso in essa riportati. Per tutto quanto sopra descritto, si ritiene di dover esprimere parere non favorevole all’intervento.”

- **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Divisione VIII. Sezione U.N.M.I.G. dell’Italia Meridionale**, prot. n. 153292 del 20/08/2024 e prot. n. 169275 del 18/09/2024 (acquisite rispettivamente ai prot. prov. n. 42945 del 20/08/2024 e n. 47188 del 19/09/2024), richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.

Con riferimento al sopra richiamato parere, questo Ufficio, considerato che:

- la Società ha depositato sul portale istituzionale Sistema Puglia, in data 17/07/2020, la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie” con la quale il progettista dell’impianto ha dichiarato “*di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico -DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-perlinee-elettriche-e-impianti> alla data del 09/07/2020 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti*”;

ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia**, nota prot. 15683 del 10/11/2020 (acquisita al prot. prov. n. 48607 dell’11/11/2020) e nota prot. n. 458 dell’11/01/2021 (acquisita al prot. prov. n. 1068 del 12/01/2021) comunica che “*gli impianti di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell’allegato al DPR 151/2011 che riporta l’elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi.*

“[...] Corre l’obbligo tuttavia evidenziare che la presenza, nell’ambito dell’impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell’allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all’attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell’inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra.”

Resta pertanto in capo alla Società l’ottemperanza degli obblighi ivi riferiti.

- **Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, nota prot. 1162 del 03/12/2020 sulla richiesta della documentazione per il rilascio del nulla osta alla costruzione dell’elettrodotto (istanze separate per la sezione MT e per la sezione AT).

1. Questa Sezione, in riferimento alla nota del 02/09/2020, acquisita al prot. regionale n. 6085 del 07/09/2020, pervenuta dal MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, invitava, con nota prot. n. 6737 del 30/09/2020, la Società a produrre l’istanza per il conseguimento

dell'autorizzazione generale di cui all'art.104 comma 1) lettera b) del D. Lgs. 259/2003 e di darne evidenza agli atti del procedimento regionale.

2. La Società, in riscontro al suddetto invito, comunicava, con nota del 02/11/2020, acquisita in pari data con il prot. regionale n. 7759, *“Che a seguito di contatti intervenuti con il MISE – Direzione Generale per i servizi di Comunicazione – Divisione III “Comunicazioni elettroniche ad uso privato”, risulta che allo stato autorizzativo non deve essere richiesta a tale Ente nessuna autorizzazione o nulla osta in merito all’installazione o all’esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici; ma che tale richiesta dovrà essere effettuata come da procedura ordinaria solamente a seguito della costruzione e conseguente messa in esercizio dell’impianto.”*

- **Marina Militare – Comando Marittimo Sud**, prot. M_D MARSUD0000968 del 12/01/2021 (acquisita al prot. prov. n. 1249 del 12/01/2021)

“In riscontro alla nota in riferimento d), con la quale la Provincia di Foggia ha convocato una conferenza di servizi tematica per il giorno 14 gennaio p.v. afferente la realizzazione dell’impianto fotovoltaico indicato in argomento, questo Comando Marittimo conferma le proprie favorevoli determinazioni già espresse con il foglio in riferimento c).”

- **Comando Militare Esercito “Puglia”**, nota prot. n. 17609 del 10/11/2020 (acquisita al prot. prov. 48607 dell’11/11/2020)

*“[...] ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** per l’esecuzione dell’opera.*

*Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, **questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati**.*

*Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’**Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture** di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:*

http://www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione-Sezione Coordinamento del Territorio, Parere Interforze Ministero Difesa art. 334 del D.Lgs. 15/03/2010 nr. 66., nota prot. n. 1426 del 13/01/2021 (acquisita al prot. prov. n. 1281 del 13/01/2021).

“[...]”

CONSIDERATO CHE:

- *il Comando Militare Esercito “Puglia”, con il foglio in riferimento b., ha espresso parere favorevole per l’esecuzione dell’opera, evidenziando, nel contempo, il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati*
- *il Comando Marittimo Sud della Marina Militare, con il foglio in riferimento c. ha comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle ulteriori opere connesse*
- *questo Comando Territoriale, con il foglio cui si fa seguito, ha espresso il favorevole parere dell’Aeronautica Militare alla realizzazione di quanto in oggetto;*

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all’esecuzione dell’impianto fotovoltaico di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:

- *Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori*

sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:

http://www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

- **Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici, Servizio Autorità Idraulica**, nota. prot. A00_064_11303 del 27/08/2020 esprime parere favorevole, unicamente sotto l'aspetto idraulico, condizionato al rispetto delle prescrizioni ivi formulate:

1. *“i cavidotti, in corrispondenza delle interferenze con il T. Cervaro, T. Antico Cervaro e Canale Properzio, così come previsto in progetto, dovranno essere posati mediante tecnica T.O.C. ad una distanza tra la generatrice superiore del cavo e il fondo alveo, non inferiore a 3.5 metri per il T. Cervaro, 3 metri per il T. Antico Cervaro e 2 metri per il Canale Properzio; lo scavo per la posa del cavidotto lungo il tratto parallelo all'affluente del Canale Macchia Rotonda, dovrà essere realizzato ad una distanza planimetrica non inferiore a 10 metri dal piede esterno della sponda/riva incisa del suddetto corso d'acqua. Qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena dei corsi d'acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo;*
2. *i punti di immersione/emersione per l'utilizzo della tecnica T.O.C., dovranno essere realizzati alla distanza minima di 10 metri dal piede esterno delle sponde/rive incise o degli argini dei suddetti corsi d'acqua;*
3. *le recinzioni dovranno essere realizzate ad una distanza minima di 10 metri dal piede esterno delle sponde/rive incise del Canale Properzio e comunque dovranno essere esterne alle aree ad alta e media pericolosità idraulica del PAI in modo da non costituire ostacoli ai deflussi di piena;*
4. *siano previsti nel canale Properzio esclusivamente due punti di scarico delle acque di drenaggio dell'area di impianto, uno in sinistra idraulica per il bacino 1 e uno in destra idraulica per i rimanenti bacini.*

Inoltre i due scarichi, dovranno attestarsi al disopra del livello della piena ordinaria del corso d'acqua e le portate scaricate devono essere correttamente inalveate nella direzione del deflusso prevedendo nel caso, ogni utile adeguamento progettuale al fine di evitare che si possano verificare fenomeni di erosione concentrata o di rigurgito e/o la possibile formazione di zone di ristagno ed accumulo delle acque lungo l'alveo ricevente assicurando nel contempo la resistenza dello scarico alle azioni erosive della corrente; infine il proponente dovrà inviare a questa Autorità l'individuazione planimetrica degli scarichi suddetti;

5. *le opere di compensazione previste non devono in alcun modo creare interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque di piena garantendo altresì il rispetto di quanto stabilito dall'art. 96 del R.D. n.523/1904; tali interventi, con particolare riferimento alla ricostituzione della fascia ripariale, non dovranno interessare aree ad alta e media pericolosità idraulica del PAI;*
6. *tutti gli scavi devono essere tempestivamente richiusi e non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d'acqua;*
7. *siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
8. *il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;*
9. *il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;*

10. *questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'aree di intervento;*
11. *sia elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo;*
12. *siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;*
13. *siano osservate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche, gli scarichi e la tutela degli aspetti paesaggistici e naturalistici;*
14. *sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.*

Si sottolinea che il presente parere viene rilasciato in riferimento agli strati informativi riportati sul portale telematico della Provincia di Foggia nella sezione "Protocollo 2020/0000030965 del 20/07/2020 10:13", dai quali si evince che la configurazione ultima dell'impianto. Nel caso in cui la configurazione del progetto sottoposto ad autorizzazione non fosse quella riportata negli elaborati appena menzionati, tale parere è da intendersi nullo."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica**, nota prot. n. 13582 del 02/08/2023 (acquisita al prot. prov. n. 38500 del 02/08/2023)

[...] si ricorda che l'Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d'acqua (Autorità amministrativa di polizia idraulica), per effetto della disciplina di cui all'art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012, è il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia ovvero del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, a seconda della titolarità gestionale del corso e/o dei corsi d'acqua eventualmente interessato/i dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche".

- **Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria**, prot. n.14506 del 27.11.2023.

[...]

"Tutto ciò premesso, questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, PARERE FAVOREVOLE agli attraversamenti di aree tratturali con le opere in progetto, subordinato all'impegno di presentare istanza per l'ottenimento in concessione di aree tratturali e alle seguenti condizioni:

- *il cavidotto interrato posto in opera longitudinalmente al tracciato tratturale dovrà essere posato esclusivamente su viabilità esistente ai sensi dei c. 2 p.to a7) degli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR;*
- *eventuali occupazioni temporanee siano rimosse alla fine del cantiere di costruzione ripristinando lo stato dei luoghi;*
- *venga acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza e la verifica/parere di compatibilità paesaggistica.*
- *siano previste opere di natura compensativa dell'impianto di produzione finalizzati ad azioni di mitigazione degli impatti e di valorizzazione dei Tratturelli n. 42 e n. 44 e del Braccio n. 16, da concordare con questo Servizio, secondo i criteri progettuali espressi nel redigendo DRV".*

- **Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo Idrogeologico**, nota prot. n. 54120 dell'01/10/2020 (acquisita al prot. prov. n. 41676 dell'01/10/2020).

*“[...] esaminati gli elaborati tecnici, si comunica che le aree interessate dai suddetti lavori, da realizzare nel Comune di Foggia sui terreni identificati catastalmente foglio 112 particella 5; foglio 113 particelle: 1-5-7-10-11-12-20-21-25-32; foglio 114 particelle: 60-61-62-63-64-115, **non sono soggetti** a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015, pertanto quest’Ufficio non adotterà alcun provvedimento in merito e procederà all’archiviazione della pratica.*

L’eventuale presenza di vegetazione arborea forestale, distribuita anche in modo sparso sui terreni interessati ai lavori, per la quale necessita il taglio, comporta la richiesta di autorizzazione al taglio da inoltrare a questo Servizio Territoriale in ottemperanza alla normativa regionale vigente in materia R.R. 10/2009 e ss.mm.ii.”

- **Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Servizio Attività Estrattive**, nota prot. n. 12847 del 12/11/2020 (acquisita al prot. prov. n. 49030 del 21/11/2020) ha trasmesso il **Nulla Osta**, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell’impianto e della relativa linea di allaccio, confermato con successiva nota prot. n. 232 dell’11/01/2021 (acquisita al prot. prov. n. 1092 del 12/01/2021).
- **Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, nota prot. n. 3538 del 25/03/2021 (acquisita al prot. prov. n. 15328 del 25/03/2021)

“[...]a seguito dell’attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che dette particelle non risultano gravate da Uso Civico.”

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale**, nota prot. n. 22964/2020 del 25/11/2020 (acquisita al prot. prov. n. 53153 del 07/12/2020) parere favorevole di compatibilità del Progetto con il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) con le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 1. *“le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica e le condizioni di stabilità geomorfologica delle aree interessate né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;*
 2. *sia garantita la costante manutenzione dei corsi d’acqua prossimi alle aree di intervento, con interventi di pulizia degli alvei di deflusso delle acque;*
 3. *per la realizzazione delle opere siano adottati tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad assicurare che le stesse opere, anche se esposte alla eventuale presenza d’acqua a seguito di eventi alluvionali e/o allagamento, non subiscano danni e non costituiscano un fattore di rischio per le persone;*
 4. *si garantisca la sicurezza, evitando sia l’accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
 5. *gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d’arte, evitando l’infiltrazione di acqua all’interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*
 6. *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.”*
- **Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, nota prot. n. 21481 del 04/12/2023 (acquisita al prot. prov. n.60135 del 05/12/2023) ha riscontrato che *“tra le particelle catastali interessate dall’intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato”*.
- **Provincia di Foggia - Settore Ambiente**, con provvedimento dirigenziale del 21/08/2024, prot. n. 0043098/2024 del 22/08/2024, (acquisito in pari data con il prot. regionale n. 413988/2024), ha rilasciato **“giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale”**:

[...]

Preso atto che con sentenza n. 568/2022, il TAR Bari ha accolto il ricorso promosso dalla Società annullando il diniego e il presupposto parere del Comitato VIA evidenziando che *“Il Comitato VIA ha affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4 del PPTR, il quale però riguarda l’installazione di impianti fotovoltaici e non già quella degli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che, pertanto, per un evidente*

principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agri-fotovoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola. Per tali ragioni gli atti impugnati sono illegittimi in quanto hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti. Il Comitato VIA ha espressamente ritenuto di valutare il progetto alla stregua degli ordinari criteri adottati per gli impianti fotovoltaici su suolo in area agricola in quanto il termine agrivoltaico non trova alcun riscontro nella normativa nazionale e regionale”;

rilevato che:

- *la Società istante ha ricevuto, dapprima, un nuovo parere negativo espresso dal Comitato VIA nella seduta del 14 dicembre 2023 e, successivamente, con nota del 18 aprile 2024, la determinazione dirigenziale n. 594 del 16.4.2024 con cui il Servizio Tutela del Territorio ha espresso il proprio diniego di compatibilità paesaggistica;*
- *nel corso della seduta di Conferenza dei Servizi del 18 aprile 2024, la Società, al solo fine di evitare un nuovo defatigante contenzioso, ha manifestato la disponibilità a una audizione tecnica per individuare una soluzione progettuale alternativa ai fini della conclusione positiva del procedimento, la quale si è tenuta il 24 aprile 2024;*
- *a seguito dell'audizione tecnica, la Società ha trasmesso:*
 - a. *in data 09/05/2024 (acquisto al prot. generale al n. 24808/2024) una proposta di rimodulazione che prevede una riduzione della superficie occupata dall'impianto;*
 - b. *in data 24/05/2024 (acquisto al prot. generale al n. 28255/2024) un progetto agronomico aggiornato sulla scorta delle osservazioni e dei rilievi avanzati dall'Amministrazione, nonché una scheda descrittiva dell'impresa agricola che condurrà il progetto agricolo integrato al progetto dell'impianto agrivoltaico, sottolineando l'appartenenza di tale impresa agricola al medesimo gruppo della società proponente;*
- *in data 29 maggio 2024, si è tenuta la nuova seduta di Conferenza dei Servizi nel corso della quale questa Amministrazione “a seguito dell'analisi della proposta di rimodulazione del progetto della Società, essa è stata favorevolmente accolta dall'ufficio e se ne prende atto”; al contempo, l'autorità procedente ha ritenuto “necessario dettagliare, mediante uno schema logistico, come verrà effettuata la gestione agronomica, ed implementare il progetto con un miglioramento in termini di produttività agricola”; l'autorità paesaggistica si è quindi impegnata a rivalutare il progetto così come rimodulato;*
- *si è quindi tenuto un ulteriore incontro tecnico in data 12/06/2024 all'esito del quale la Società ha*

operato un'ulteriore rimodulazione progettuale (come da layout allegato) e redatto una nota di chiarimenti al progetto agronomico richiesto;

Considerato che, nel corso dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, il Responsabile del Procedimento ha superato le perplessità rinvenute dal CTP VIA della Provincia di Foggia, ritenendo assentibile in termini tecnici il progetto de quo, sulla base di una serie di motivazioni:

- *visto che il progetto è stato migliorato, con l'ulteriore layout revisionato, in termini di riduzione di occupazione di terreno con più del 50 % in meno rispetto alla proposta iniziale, anche se si conserva la stessa potenza grazie all'avanzamento tecnologico che garantisce pannelli più performanti;*
- *visto il miglior inserimento ambientale/paesaggistico con la riduzione dell'IPC per l'agrivoltaico che rientra nei valori ritenuti sostenibili dall'Ufficio, la previsione di corridoi ecologici, ed il rimboschimento tra i due lotti;*

- visto l'idoneo distanziamento tra le fila di pannelli, il progetto agronomico, i chiarimenti sul piano culturale-gestionale-economico ed il rispetto delle linee guida per l'agrivoltaico.

Rilevato che, sulla base delle predette considerazioni, il Responsabile del Procedimento ha confermato la compatibilità ambientale e paesaggistica, così come espresso nella CdS decisoria del 31/07/2024, ritenendo opportuno, ad ogni buon conto, inserire le seguenti prescrizioni:

- "ogni due anni, dovranno essere presentati report aziendali asseverati a firma di un dottore agronomo atti a garantire il monitoraggio circa l'andamento dell'attività agricola;
- Sia presentata una apposita polizza fideiussoria pari al valore netto della redditività agricola, rinveniente dal piano aziendale, per i 30 anni di esercizio dell'impianto;
- L'impegno della "Azienda Agricola La Nissena srl" a costituire una unità locale;
- L'impegno della "Azienda Agricola La Nissena srl" a destinare alla conduzione del fondo macchinari e mezzi agricoli di proprietà, ricorrendo al noleggio per fare fronte a eventuali fabbisogni temporanei esclusivamente presso società locali.
- Le aree destinate alla conduzione del progetto agricolo dovranno essere mantenute in uno stato ottimale per il periodo di vita dell'impianto. A tali fini, in sede di presentazione del progetto esecutivo, sarà presentato un idoneo piano di manutenzione, con idoneo cronoprogramma e computo metrico estimativo".

Tenuto conto che, nonostante il parere negativo espresso dal Comitato VIA, il Responsabile del Procedimento, viste le proprie competenze in materia, la documentazione e le osservazioni prodotte dal proponente, ritiene di poter esprimersi in merito in modo tale da superare le perplessità evidenziate dal CTP VIA;

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 1331 del 30/07/2024 del Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia, mediante la quale, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, veniva rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto, avente le seguenti prescrizioni:

1. "sostituire il cerro e la roverella con il gelso bianco, il gelso nero e carrubo;
2. che sia garantita la stabilità e la cura delle coltivazioni previste per tutta la durata dell'impianto;
3. che tutti i lavori di movimento terra siano sottoposti a sorveglianza archeologica continuativa da parte di archeologi con idonei titoli (come previsto dal D.M. 244/2019)".

Considerato che, nel corso della Conferenza di Servizi conclusiva del 31/07/2024 il Funzionario Tecnico titolare di E.Q. del Settore Ambiente, nonché Responsabile del procedimento, ing. Montasser Raouahi, alla luce dell'istruttoria espletata, dei pareri pervenuti e del provvedimento del Settore Paesaggio: **dichiarava conclusi i lavori della conferenza di servizi** ai fini della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base delle posizioni prevalenti esprimeva parere favorevole al rilascio del P.A.U.R. subordinando l'adozione di quest'ultimo al previo rilascio dell'A.U. regionale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.

Acclarata la prevalenza quantitativa e qualitativa dei pareri favorevoli rilasciati per il progetto de quo;

[...]

Ritenuto dover provvedere in merito

ESPRIME

per tutte le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte, **giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale**, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 55 MWp alla località 'Via del Mare' in Foggia, e relative opere di connessione, collegato alla RTN in AT, mediante linea in MT, proposto dalla società TEP RENEWABLES (FOGGIA 1 PV) SRL, avente sede legale in Roma (RM), Piazzale Giulio Douhet, 25, 00143, in data 27/12/2019 ed assunta a prot. n. 62619;"

- **Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio**, con Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 30/07/2024, ha rilasciato l'**Accertamento di Compatibilità Paesaggistica**, ai sensi dell'art. 91 del PPTR, alla TEP RENEWABLES (Foggia 1 PV) S.r.l. per l'intervento in oggetto, con le prescrizioni riportate nel

parere favorevole espresso dalla Commissione Paesaggistica nella seduta del 26/07/2022 al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni":

"[...] Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 26/07/2024, che in relazione all'intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: " La Commissione Paesaggistica, esaminato il progetto agrivoltaico, vista la proposta di rimodulazione che ha ridotto del 53% l'estensione dell'impianto (da 122 ettari a 58 ettari), considerata la proporzione tra superficie pannellata e superficie agricola utilizzata nonché le opere di mitigazione paesaggistica in progetto, ritiene che l'intervento sia ammissibile.

L'area di interesse non rientra nell'ambito delle perimetrazioni del Sistema delle Tutele relativo ai Beni Paesaggistici né negli Ulteriori Contesti del PPTR.

Per tali ragioni questa Commissione esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- *sostituire il cerro e la roverella con il gelso bianco, il gelso nero e carrubo;*
- *che sia garantita la stabilità e la cura delle coltivazioni previste per tutta la durata dell'impianto;*
- *che tutti i lavori di movimento terra siano sottoposti a sorveglianza archeologica continuativa da parte di archeologi con idonei titoli (come previsto dal D.M.244/2019).*

Si rammenta, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, come norma richiede, di sottoporre il progetto alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023)."

- **Comune di Foggia, Servizio Ambiente**, nota prot. n. 0093836 del 30/07/2024 (acquisita al prot. prov. n. 40684 del 30/07/2024) ha rilasciato **parere favorevole**, al progetto di cui trattasi, *"con la prescrizione, a cura ed obbligo dell'Azienda proponente, della redazione ed esecuzione di un idoneo progetto inerente alle compensazioni ambientali, secondo il dettato della Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 115 del 29/08/2023 proponendo uno schema di convenzione conforme a quello approvato con la prefata deliberazione".*
- **Provincia di Foggia – Settore Viabilità**, nota acquisita al prot. prov. n. 39896 del 07/08/2023 ha rilasciato **parere favorevole** al progetto di cui trattasi condizionato al rispetto delle prescrizioni ivi formulate:

"[...] per quanto di propria competenza, fermo restando il rispetto del Codice della Strada art. 66 del Regolamento di Attuazione del C.d.S. (D.P.R., n°495/1992), esprime parere favorevole, a condizione che, a tutela della tenuta delle strade, la condotta non deve interessare il piano viabile bitumato ma deve essere posizionata in banchina al limite della proprietà provinciale, salvo diritti di terzi e disponibilità della superficie necessaria, da verificare (con indagini geo-radar a cura del richiedente).

Gli attraversamenti trasversali del piano viabile o dei ponticelli devono essere previsti con la tecnica

NO-DIG.

Prevedere un elaborato che descriva le modalità di ripristino dello stato dei luoghi come previsto dal Regolamento Provinciale per l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche.

Nell'ipotesi sia necessario intervenire sulla sede stradale prevedere sempre ripristini del piano viabile a tutta sede.

Si precisa che il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione dei lavori.

L'autorizzazione ad eseguire le opere nelle fasce di rispetto stradale potrà essere emessa solo a seguito di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti."

- **Consorzio per la Bonifica della Capitanata**, nota prot. n. 22647 del 19/11/2020, acquisita al prot. prov. n. 50130 del 19/11/20, trasmette, in allegato, il parere già reso con la nota consortile n. 26348 del 19/12/2019:

*"[...] Dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo **dell'istanza sono emerse numerose interferenze** degli interventi in progetto con la rete di adduzione e di distribuzione del Distretto 12 del*

Comprensorio Irrigui del Fortore, come rappresentato nelle planimetrie catastali allegate.

[...]

Pertanto per il superamento di eventuali interferenze con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi/Distanze

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte e qualsiasi manufatto da costruire, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a ϕ 275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 300 a ϕ 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 600 a ϕ 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata i manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Intersezioni (elettrودotti/tubazioni interrato)

1. L'elettrodotto/tubazione deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a ϕ 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da ϕ 300 a ϕ 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da ϕ 600 a ϕ 1200 mm., per condotte di diametro superiore a ϕ 1200 mm. o posate in fascia espropriata la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
2. La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
3. La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;
4. Eventuali conduttori elettrici da posare devono essere adatti ad ambienti umidi e bagnati, anche se immersi in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
5. La presenza di elettrodotto/tubazioni deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;
6. Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
7. L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
8. La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm. (auspicabile).

Intersezioni (strade di servizio)

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
2. La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
3. Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli

elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto – a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica – ed alla estinzione di quelle non più necessarie.”

- **Azienda Sanitaria Locale – Foggia, parere favorevole**, reso a verbale durante la seduta di Conferenza di Servizi decisoria del 31/07/2024;
- **ANAS S.p.A**, prot. n. 379831 del 07/05/2024 (acquisita al prot. prov. n. 24097 dell’08/05/2024) ha comunicato che “[...] esaminata la documentazione inviata si comunica che l’area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.”
- **Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC)**, nota prot. n. ENAC-APB- 29/04/2024-0060858-P (acquisita al prot. prov. n. 22451 del 29/04/2024).

“[...]Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento Verifica preliminare, vi siano le condizioni per l’avvio dell’iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, “qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l’utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un’apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l’esclusione dall’iter valutativo”. La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell’eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente.”

Con riferimento alla suddetta comunicazione, la Società, in data 07/05/2020, ha provveduto a depositare, per il tramite del portale telematico Sistema Puglia, il report della verifica preliminare eseguita dal tecnico abilitato a valle della quale ha accertato che l’impianto in oggetto non costituisce ostacolo alla navigazione aerea.

- **Terna S.p.A**, Codice pratica TERNA 201900511, nota prot. P20230105566 e n. P20230105583 del 17/10/2023 (acquisite al prot. prov. n. 51137 e n. 51140 del 17/10/2023) ha rappresentato che:
- *“in data 28.05.2019 la Società Tep Renewables (Italia) S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) per una potenza totale in immissione pari a 46 MW nel Comune di Foggia (FG);*
- *in data 05.08.2019 con lettera prot. TERNA/P20190055997 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell’impianto di generazione in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Manfredonia;*
- *in data 23.09.2019 la Società Tep Renewables (Italia) S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;*
- *in data 12.12.2019 con lettera prot. TERNA/P20190087283 Terna ha comunicato l’esito favorevole della voltura dell’iniziativa a favore della Società Tep Renewables (Foggia 1 PV) S.r.l*
- *nelle date 07.02.2020 e 20.02.2020 con lettere prot. TERNA/A20200008517 e TERNA/A20200012093 la Società Tep Renewables (Foggia 1 PV) S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale*

relativa alle opere RTN la connessione.

- in data 22.05.2020 TERNA con lettera prot. TERNA/P20200030940 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete”.
- **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradale ed Autostradali**, nota prot. n. 64063 e n. 45514 del 10/09/2024 (acquisite al prot. prov. n. 45610 e 45514 del 10/09/2024) con la quale comunica che:

“[...]si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in caso in cui l’opera da realizzare o modificare sia interferente con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 “Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell’attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell’esercizio”.

VISTI:

- la determinazione dirigenziale n. 1331 del 30/07/2024 della Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio, con la quale è stato rilasciato l’**Accertamento di Compatibilità Paesaggistica** per il progetto *de quo*;
- **gli esiti della Conferenza di Servizi del P.A.U.R.** (ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii) **del 31/07/2024**, come compendiate nel relativo verbale, acquisito al prot. regionale n. 404038/2024 dell’08/08/2024, a valle dei quali il funzionario del Settore Assetto del Territorio e Ambiente, Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, ing. Montasser Raouahi, in qualità di presidente della Conferenza di Servizi P.A.U.R., **riteneva conclusi i lavori della conferenza di servizi “condizionatamente alla verifica della totalità dei pareri pervenuti e della documentazione necessaria alla formalizzazione e rilascio della A.U. Regionale per poi emettere il PAUR”.**
- la determinazione dirigenziale del 21/08/2024 della Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con la quale ha rilasciato **“giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale “;**

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- con nota prot. n. 0434033/2024 del 09/09/2024, questa Sezione regionale invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a visionare il progetto, in ragione delle modifiche progettuali intercorse precisando che, in assenza di riscontro e di rilievi ostativi in tempi congrui alla conclusione del procedimento, che si riferivano indicativamente in 10 giorni a far data dalla stessa nota, lo scrivente ufficio avrebbe provveduto comunque sulla scorta dei pareri già in atti.
- questa Sezione precedente provvedeva a trasmettere con comunicazione prot. n. 0454386/2024 del 19.09.2024 la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’avviso, di cui alla nota prot. n. 0454386/2024, non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

CONSIDERATO CHE, in riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del D.M .10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022,

- con nota n. 0093836 del 30/07/2024 il Comune di Foggia rilasciava parere favorevole, al progetto di cui trattasi, *“con la prescrizione, a cura ed obbligo dell’Azienda proponente, della redazione ed esecuzione di un idoneo progetto inerente alle compensazioni ambientali, secondo il dettato della Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 115 del 29/08/2023 proponendo uno schema di convenzione conforme a quello approvato con la prefata deliberazione”;*

- con nota acquisita al prot.n. 0541015 del 05/11/2024 la Società dichiarava che *“a chiarimento della posizione della Società riportata nel verbale della CdS del 31/07/2024 in merito alla compensazioni ambientali, confermiamo l’impegno della Società al pagamento di misure compensative, a favore del Comune, per un importo pari al 3 % dei proventi derivanti dalla valorizzazione energetica dell’impianto per ciascun anno di produzione in base ad una convenzione che sarà negoziata e sottoscritta successivamente all’emissione e pubblicazione del titolo autorizzativo dell’impianto, in ottemperanza al disposto del D.M. 19.09.2010, attuativo dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003”*;
- con successiva nota depositata in data 15/11/2024, per il tramite del portale regionale Sistema Puglia, la Società ha ribadito *“la propria disponibilità, nel rispetto della volontà conferenziale e della legge, a procedere con la stipula della convenzione per le misure di compensazione in misura pari al 3%. Al riguardo, l’Amministrazione comunale ha precisato per le vie brevi che intende sottoporre la convenzione alla Giunta comunale a valle del rilascio del titolo; la stipula della convenzione potrà dunque far parte del quadro prescrittivo dell’AU ai fini del concreto avvio dei lavori”*.

CONSIDERATO INOLTRE CHE, la Società, con note acquisite agli atti dell’ufficio prot. n. 0589122 del 28.11.2024 e n.0014573 del 13.01.2025 trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi; riportante, su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti, la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale *“D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”*;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo;
- ha preso atto delle conclusioni riferite con nota prot. n. 555126/2024 del 12/11/2024, con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente **la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per la quale si richiedeva evidenza dell’impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall’intervento;
- ha sottoscritto, in data 19.12.2024, nei confronti della Regione Puglia, l’atto Unilaterale D’obbligo, ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;

- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n.009698 del 9.01.2025, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, tale Atto, successivamente repertoriato al numero 026418 del 22.01.2025.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto, nella sua versione digitale vidimata dalla Sezione Transizione Energetica;

1. ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
2. Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
3. Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
4. Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0357889_20240919 fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia positiva.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte agrivoltaica di potenza complessiva pari a **55 MWe**, sito nel comune di Foggia, località "Gavitella";
- un cavidotto di connessione in Media Tensione tra l'impianto fotovoltaico e la stazione di elevazione MT/AT;
- una stazione di elevazione MT/AT, in prossimità della stazione 380/150 kV di Manfredonia;
- una cabina principale di distribuzione interna al campo fotovoltaico in media tensione 30 kV;
- n. 18 Power Station (PS);
- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali a quelle in elenco.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
ing. Francesco Corvace

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento

citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)
<p>Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.</p> <p>L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):</p> <ul style="list-style-type: none"> • diretto • indiretto • X neutro • non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

L'E.Q. di Dip.to Sviluppo Economico

"Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infra regionali"

Ing. Valentina Benedetto

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Claudia Somma

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., "*Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*";
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: "*Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg.

- generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
 - D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
 - il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
 - la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
 - la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
 - la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
 - la L.R. n. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
 - la L. n. 91/2022 sulla *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;"*
 - la D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
 - la L..R n. 28/2022 e s.m.i *"norme in materia di transizione energetica"*;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, *"Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia"*;
 - la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *"D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati."*

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- **la Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio**, con Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 30/07/2024, relativamente al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte agrivoltaica proposto da TEP RENEWABLES (FOGGIA 1 PV) S.r.l, ha rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, con le prescrizioni riportate nel parere favorevole espresso dalla Commissione Paesaggistica nella seduta del 26/07/2022 al punto *"Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni"*;
- **la Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale**, in qualità di Autorità provinciale competente al rilascio del PAUR, giusto verbale di Conferenza di Servizi provinciale, decisoria, del 31/07/2024, ha concluso favorevolmente i lavori della stessa;
- **la Provincia di Foggia - Settore Ambiente**, con provvedimento dirigenziale del 21/08/2024, trasmesso con nota prot. n. 0043098/2024 del 22/08/2024, (acquisito in pari data con il prot. regionale n. 413988/2024), ha espresso *"giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale"*, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 55 MWp alla località *"Via del Mare"* in Foggia, e relative opere di connessione, collegato alla RTN in AT, mediante linea in MT, proposto dalla società TEP RENEWABLES (FOGGIA 1 PV) SRL, avente sede legale in Roma (RM), Piazzale Giulio Douhet, 25, 00143, in data 27/12/2019 ed assunta a prot. n. 62619";

- la comunicazione, prot. n. 555126/2024 del 12/11/2024 con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla TEP RENEWABLES (FOGGIA 1 PV) S.r.l in data 19.12.2024;
FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **TEP RENEWABLES (FOGGIA 1 PV) S.r.l** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte agrivoltaica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Rinnovabili Sud Uno S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come da dichiarazione di impegno assunta al prot. regionale del 0541015/2024 del 05/11/2024 di seguito confermata con successiva nota depositata in data 15/11/2024 per il tramite del portale regionale Sistema Puglia.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 555126/2024 del 12/11/2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori confermati dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **TEP RENEWABLES (FOGGIA 1 PV) S.r.l**, con sede legale in Roma (RM), Piazzale Giulio Douhet n. 25 (C.f. e P. Iva 04268720713) dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte agrivoltaica di potenza complessiva pari a **55 MWe**, sito nel comune di Foggia, località "Gavitella";
- un cavidotto di connessione in Media Tensione tra l'impianto fotovoltaico e la stazione di elevazione MT/AT;
- una stazione di elevazione MT/AT, in prossimità della stazione 380/150 kV di Manfredonia;
- una cabina principale di distribuzione interna al campo fotovoltaico in media tensione 30 kV;
- n. 18 Power Station (PS);
- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali a quelle in elenco.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **TEP RENEWABLES (FOGGIA 1 PV) S.r.l**, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte agrivoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto, dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può

coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agrivoltaico, oggetto della presente autorizzazione, nonché di apporre il vincolo preordinato all'esproprio in relazione alle sole opere di connessione alla Rete, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 555126/2024 del 12/11/2024.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Il collaudo finale dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione

Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 42 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - Ministero delle Imprese del Made in Italy – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 - Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia,
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
- Sezione Lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche e Sezione Risorse idriche della Regione Puglia;
- Servizio Autorità Idraulica;
- Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
- Servizio Usi civici;
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia;
 - alla Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con onere di divulgazione agli altri enti intervenuti nel PAUR;
 - al Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
 - ad Asl – Foggia;
 - ad Arpa Puglia;
 - Direzione Scientifica;

- Dipartimento Provinciale di Foggia;
- all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia;
- al Comune di Foggia (FG);
- ad ENAC;
- ad InnovaPuglia S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- ad E-distribuzione S.p.A.;
- alla TEP RENEWABLES (FOGGIA 1 PV) S.r.l. a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infra regionali
Valentina Benedetto

Il Funzionario Istruttore
Claudia Somma

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace